



COMUNE DI BRINDISI

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL GARANTE DEI
DIRITTI DEI MINORI, DELL'INFANZIA E
DELL'ADOLESCENZA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 28/11/2025

ART. 1 (ISTITUZIONE)

Presso il Comune di Brindisi è istituito l'ufficio del "garante dei diritti dei minori, dell'infanzia e dell'adolescenza" ai sensi dell'art. 82 dello Statuto.

Il Garante opera a tutela dei minori in piena libertà e indipendenza.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano l'esercizio delle funzioni del garante, i requisiti e le modalità per la nomina dello stesso ed i profili operativi inerenti la sua attività nel comune di Brindisi, in conformità ai principi contenuti nello statuto.

ART. 2 (NOMINA)

L'ufficio del Garante, operante in piena autonomia politica ed amministrativa, è organo unipersonale nominato dal consiglio comunale, all'interno di una lista di candidati raccolti a seguito di un avviso pubblico emanato dal Presidente del Consiglio Comunale, valutando gli elementi di cui al successivo comma 3.

L'avvio del procedimento per la nomina del garante è reso pubblico tramite la pubblicazione di specifico avviso sull'albo online e sul sito dell'ente per almeno 15 gg; resta salva la possibilità di individuare ulteriori forme di pubblicizzazione ritenute opportune.

Per la nomina a Garante sono richiesti come requisiti: la laurea in giurisprudenza, lettere, filosofia, educazione e formazione, sociologia, psicologia, servizio sociale, pedagogia, medicina o equipollenti; adeguata e comprovata esperienza pluriennale nel campo minorile, nell'ambito delle politiche educative e sociosanitarie, con particolare riferimento alle materie relative all'età evolutiva e le relazioni familiari; comprovata esperienza che può essere maturata in ragione di attività lavorativa o extralavorativa.

Le condizioni di eleggibilità ed incompatibilità restano disciplinate dalla legge e dallo statuto comunale ai quali espressamente si rimanda.

ART. 3 (DURATA E STRUTTURA)

L'incarico ha carattere onorario, quindi a titolo gratuito, durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.

Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante secondo indicazione della giunta, dal personale amministrativo dell'area psico-sociale-educativa del Comune. L'Ente garantisce al Garante una sede per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 4 (FUNZIONI)

Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia ed indipendenza da qualsiasi istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Le funzioni del Garante sono le seguenti:

a) vigila a livello cittadino sull'applicazione della convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre

convenzioni e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del comune di brindisi;

b) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel comune di brindisi, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del comune di brindisi;

c) promuove la partecipazione e l'ascolto dei bambini e di adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardano direttamente o indirettamente;

d) accoglie le segnalazioni e i bisogni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, inclusi fenomeni di bullismo e Cyber bullismo e fornisce le informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;

e) segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano, all'autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica;

f) segnala alle autorità competenti raccordandosi con i servizi sociali territoriali, i fatti costituenti reato o gravi situazioni di danno o rischio per i minori;

g) verifica tramite la collaborazione con le istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di qualsiasi natura;

h) può esprimere pareri non vincolanti sul piano di zona e su altri atti a carattere generale del Comune di Brindisi in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione ed ogni altro atto che preveda azioni per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;

i) segnala ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti sul territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'ufficio del Garante, alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo di ascolto dei soggetti pubblici e privati, enti e singoli, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche relative all'infanzia e all'adolescenza.

ART. 5 (REGISTRO DEL GARANTE)

Il Garante tiene un registro sul quale saranno annotate tutte le iniziative intraprese durante lo svolgimento della propria attività. È tenuto ad osservare il segreto professionale su atti /fatti dei quali viene a conoscenza in ragione dell'incarico di cui al presente regolamento nel rispetto del diritto alla privacy.

ART. 6

Il Garante sollecita gli uffici al rispetto delle modalità e dei termini previsti, in via generale, dalle norme regionali e nazionali poste a salvaguardia dei diritti dei minori.

Qualora a seguito della prima sollecitazione l'ente non si provvede, il Garante ne darà notizia per iscritto al Sindaco, alla Commissione competente in materia, al Presidente del Consiglio Comunale, al Dirigente della struttura interessata.

ART. 7

Il Garante redige una relazione sull'attività svolta, sull'efficacia dell'azione e sulla natura delle questioni segnalate, nonché sulle iniziative adottate a seguito delle segnalazioni che gli sono state inoltrate.

Annualmente, entro la data di approvazione del bilancio consuntivo, tale relazione andrà presentata al Sindaco, all'Assessore ai Servizi Sociali e Politiche Giovanili, alle associazioni di categoria, alla competente Commissione Consiliare ed al Presidente del Consiglio Comunale che la inserirà all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile successivo ove sarà letta e discussa.

Convoca almeno 2 volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali Istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza sia pubbliche che private e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti;

ART. 8 (REVOCA)

Il Garante può essere rimosso dall'incarico dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco, qualora mantenga comportamenti non conformi alle leggi.